

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)



PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE
TENDOSTRUTTURE DONATE DAL QATAR E INSTALLATE PRESSO L'OSPEDALE
S. CARLO DI POTENZA

II RUP ING. GUIDO LOPERTE

INDICE

1	PREMESSA.....	3
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	DEFINIZIONI	4
2	PRESCRIZIONI GENERALI.....	6
2.1	MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO DA RISPETTARE NEI LUOGHI DI LAVORO.....	6
2.2	RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI	7
3	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DELL'APPALTO.....	7
4	FASI DI LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZE	8
4.1	Rischi di tipo organizzativo	9
5	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI.....	9
6	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	10
7	USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE	13
8	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI.....	14
9	EMERGENZE	14
10	DISPOSIZIONI FINALI	14
11	COSTI DELLA SICUREZZA.....	15
12	CONCLUSIONI.....	16
12.1	IMPLEMENTAZIONE.....	16
12.2	VALIDITÀ E REVISIONI	16
12.3	DICHIARAZIONI	16

1 **PREMESSA**

1.1 **Scopo del documento**

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d'appalto e contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalle ditte appaltatrici e dai lavoratori autonomi al fine di eliminare le interferenze reciproche, in ottemperanza all'articolo 26 comma 3 ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., (ex articolo 6 della Legge 123/2007) secondo il quale *“Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze”*.

Tale documento è allegato al Contratto di appalto.

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha l'obiettivo di prevenire e ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di lavoratori di imprese diverse, che potrebbero entrare in contatto o sovrapporsi nel corso dell'esecuzione di lavori in un determinato sito.

Questo documento è stato redatto a cura dall'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, committente, per dare indicazioni operative e gestionali nel prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di “interferenza” ossia nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo oggetto dell'esecuzione del contratto.

La valutazione del rischio da interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto, per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta”.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende appaltatrici vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Durante lo svolgimento delle attività previste nell'appalto, qualora si renda necessario apportare varianti, per garantire la sicurezza del lavoro, oppure in caso di interventi straordinari, il presente documento potrà subire modifiche e integrazioni. Il piano operativo della ditta appaltatrice dovrà tenere conto di quanto descritto nel presente DUVRI.

1.2 Definizioni

Appaltatore: soggetto che assume in appalto un lavoro o un servizio.

Appalti pubblici di forniture i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3 comma 1 lettera tt D.Lgs. 36/2023).

Appalti pubblici di servizi: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll); (art. 3 comma 1 lettera ss D.Lgs. 36/2023).

Committente: soggetto che affida a un'altra parte (appaltatore) il compimento di un'opera o di un servizio, di seguito identificato come Stazione Appaltante.

Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; (art. 3 comma 1 lettera vv D.Lgs. 36/2023).

Contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione,

o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva, comunque, accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.lgs. 81/2008

Normativa di riferimento

D.M. 37/2008	<i>Norme per la sicurezza degli impianti elettrici.</i>
D.lgs. 17/19	<i>Attuazione delle disposizioni del regolamento UE 2016/425, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i>
Legge 123/07	<i>Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</i>
D.lgs. 81/08 e s.m.i.	<i>Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>
D.lgs. 36/2023	<i>Codice degli appalti pubblici.</i>

2 PRESCRIZIONI GENERALI

2.1 Misure Generali di Coordinamento da rispettare nei luoghi di lavoro

L'Impresa Aggiudicataria, d'ora in poi denominata IA, si fa garante dell'osservanza di tutte le norme e leggi in vigore in materia antinfortunistica, sia per le persone che per le attrezzature impiegate.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente documento, il personale dell'IA garantirà una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale del Committente.

Sono state fornite al personale dell'IA informazioni dettagliate sulla natura delle attività svolte dal Committente e sui rischi specifici presenti nella sede del Committente e dei soggetti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione delle stesse; in merito a questo punto il Committente s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del Contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'IA di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto dell'IA la sospensione delle attività al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

È compito e dovere della Direzione dell'IA garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.lgs. 81/08 circa i rischi cui sono esposti operando sul luogo di lavoro oggetto del presente documento e a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento, nel POS e nei relativi allegati.

L'IA si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone o alle cose, rispondendo dell'operato dei propri dipendenti e dei danni che il Committente o terzi dovessero subire, in dipendenza del loro operato.

Il personale dell'IA è dotato e opportunamente addestrato all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alla tipologia dell'attività da svolgere e all'ambiente di lavoro.

L'IA ha l'obbligo, nel caso in cui in corso d'opera si vengano a creare situazioni di rischio o vi siano modifiche ai rischi e alle condizioni evidenziati, di comunicarlo tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o in sua assenza, al personale di riferimento e di sospendere immediatamente le attività.

L'IA comunica preventivamente al personale di riferimento eventuali rischi specifici che possono derivare dall'esecuzione dei servizi e provvedono a delimitare l'area interessata impedendone l'accesso al personale estraneo.

Si stabilisce inoltre che il responsabile operativo o il Preposto dell'IA per i servizi aggiudicati potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'IA è tenuta a segnalare al Committente l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile dell'esecuzione del Contratto e la sottoscrizione del Contratto stesso.

Sono dati per assodati i seguenti punti:

- L'IA, anche a seguito della verifica da parte del Committente in merito alla regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato competente territorialmente, e del possesso e disponibilità di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'attività richiesta che di quelli del Committente, risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi aggiudicati.
- Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'IA, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'IA medesima.
- Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici propri dell'attività dell'IA (art. 26, comma 3 D.lgs. 81/08).
- Sono state fornite all'IA tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti.
- Restano a completo carico dell'IA, come previsto dal comma 3 dell'art.26 del D.lgs. 81/08, i rischi specifici propri della sua attività.
- Le comunicazioni gestuali tra il personale dell'IA e del Committente avvengono in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXI del D. Lgs. 81/08.

L'IA si farà carico di informare e formare il proprio personale sul contenuto del presente documento come condizione indispensabile al buon fine del rapporto tra le parti.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e delle misure di prevenzione disposte e comunque sempre in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, l'RSPP, o in sua assenza la persona di riferimento, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza del lavoro.

2.2 Riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in appalto, il personale occupato dall'IA deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi dell'art 6 della Legge 123/07 e degli artt. 18-20-21-26 del D.lgs. 81/08.

3 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DELL'APPALTO

L'azione progettuale, ampliando ed aggiornando il sistema di allertamento esistente, si inserisce nel quadro di miglioramento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi,

per garantire la pubblica e privata incolumità nonché la difesa degli ecosistemi naturali e dell'ambiente.

La realizzazione del progetto consentirà di ottimizzare il sistema di monitoraggio degli incendi boschivi e permetterà l'attivazione immediata del personale coinvolto nella gestione degli stessi.

Tutte le apparecchiature e i materiali utilizzati per la realizzazione del progetto dovranno risultare omologati dalle autorità ministeriali competenti, dotati del marchio CE, e dovranno essere scelti fra le migliori marche presenti in commercio. Le infrastrutture di comunicazione dovranno essere realizzate in modo tale da non pregiudicare il funzionamento di altri impianti già esistenti. L'intero sistema dovrà essere in grado di integrare pienamente altri sistemi tecnologici di rilevamento e trasmissione dati esistenti.

4 FASI DI LAVORO E RISCHI DA INTERFERENZE

Le fasi del lavoro per le quali è necessario predisporre misure di cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro ai sensi dell'Art. 26 del testo unico sulla sicurezza riguardano quelle in cui è prevista la copresenza del personale di più ditte o personale dell'Ufficio Protezione Civile.

Il responsabile dell'appalto e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento potranno interrompere l'esecuzione stessa anche qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Considerando la tipologia delle attività oggetto di appalto, sono individuate tre fasi di lavoro principali:

Fase di trasporto, inerente alla movimentazione e al trasporto dei materiali e/o delle attrezzature e/o apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività oggetto d'appalto.

Fase di lavoro, inerente a tutte le attività da svolgere riportate nel Contratto, nel Progetto e nell'Offerta;

Fase di pulizia, inerente alla raccolta dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei servizi, quali ad esempio imballaggi non riutilizzabili, al loro trasporto all'esterno dell'azienda e alla pulizia delle aree di lavoro.

I possibili rischi da interferenze si possono avere tra:

- attività lavorative del Committente presenti nei locali o nei siti nei quali verranno svolti i lavori oggetto d'appalto;
- attività lavorative di altre aziende e/o lavoratori autonomi.

L'IA fornendo al Committente il proprio Piano Operativo per la Sicurezza, POS (che diviene parte integrante di questo documento a cui si allega), ha evidenziato per ogni fase lavorativa la propria analisi dei rischi. Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte dell'IA ed oggetto di informazione ai lavoratori del Committente la cui attività lavorativa si svolge nei pressi dell'area interessata dalle lavorazioni esplicate nel documento e/o interferisce con le medesime.

4.1 Rischi di tipo organizzativo

DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	PROVVEDIMENTO ADOTTATO
LE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO SONO ESEGUITE NELL'AMBITO DELLE TENDOSTRUTTURE UBICATE AREA DI PERTINENZA DELL'OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA	OGNI ATTIVITÀ DOVRÀ SVOLGERSI A SEGUITO DI COORDINAMENTO TRA IL REFERENTE DI CONTRATTO O SUO DELEGATO E IL DATORE DI LAVORO DELL'AZIENDA APPALTATRICE O SUO DELEGATO CON L'EVENTUALE CO-ORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'AZIENDA APPALTATRICE	LE ATTIVITÀ SARANNO SVOLTE DURANTE L'ORARIO CONCORDATO CON PROCEDURE APPPOSITAMENTE INDIVIDUATE. NEL CORSO DI VISITE DI CONTROLLO DELL'ESECUZIONE CONTRATTO SONO SOSPESSE LE LAVORAZIONI IN PRESENZA DI PERSONALE O DI ALTRO PERSONALE ENTRO L'AREA INTERESSATA DALLE LAVORAZIONI

5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Premesso che l'impresa dovrà essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito dei luoghi presidiati in cui si interviene, l'appaltatrice prima dell'effettivo inizio delle proprie attività di esecuzione dell'appalto, deve fornire alla stazione appaltante la documentazione che accerti:

- l'avvenuta specifica informazione/formazione al proprio personale, sui rischi inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, anche in riferimento agli ambienti in cui tali lavori/servizi vengono eseguiti e ai rischi che in tali ambienti sono potenzialmente presenti;
- che il proprio personale ha ricevuto precise e chiare istruzioni operative per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
- l'avvenuta specifica informazione/formazione al proprio personale, sui rischi inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, anche in riferimento agli ambienti in cui tali lavori/servizi vengono eseguiti e ai rischi che in tali ambienti sono potenzialmente presenti;
- che il proprio personale ha ricevuto precise e chiare istruzioni operative per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Il personale dell'appaltatore, per poter accedere e operare nelle sedi/impianti e comunque aree di pertinenza del luogo di lavoro ove si espleta l'appalto:

- a) deve indossare gli indumenti di lavoro idonei;
- b) deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
- c) nei luoghi con potenziali rischi specifici deve indossare gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);

- d) non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature eventuali percorsi di esodo e eventuali uscite di emergenza;
- e) non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- f) non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- g) nell'arco dello svolgimento del contratto, tutte le eventuali modifiche dell'elenco del personale operante dovranno essere preventivamente segnalate al Referente;

Ogni lavorazione o svolgimento di attività da parte dell'appaltatore deve prevedere:

- lo smaltimento pianificato di ogni rifiuto o residuo di lavorazione presso discariche autorizzate, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
- il contenimento degli impatti visivi, della produzione di rumore e di cattivi odori;

Occorre che siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque e nel terreno.

6 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

<i>Circolazione e manovre nelle aree esterne al cantiere con automezzi e macchinari destinati al trasporto di utensili, strumenti e attrezzature anche da lavoro. Rischio di incidente stradale, investimento, urti.</i>	
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi - automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d'opera/terzi e visitatori - altri automezzi in transito Presenza di pedoni: - lavoratori, altri lavoratori, altri utenti

EVENTO/DANNO	- Incidenti tra automezzi - Investimento di pedoni - Urti
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

<i>Spostamenti a piedi</i>	
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - altri automezzi - automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d'opera/terzi e visitatori Presenza di ingombri o materiale pericoloso - materiale accatastato o altro - Prodotti chimici incustoditi
EVENTO/DANNO	- Investimento - Urti/lesioni da taglio o ustione - Caduta materiali - Schiacciamento - Inalazione, contatto cutaneo con sostanze pericolose - Scivolamento, caduta
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	Misure comportamentali di tutti gli operatori - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili.

	- Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata. - Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività
--	---

<i>Carico/scarico di materiale e/o attrezzature presso le aree appositamente adibite</i>	
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altro personale - personale ditta appaltatrice, altri lavoratori o altro personale
EVENTO/DANNO	- Urti a persone o cose - Caduta di oggetti o materiali
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro, non sostare sulla eventuale corsia di emergenza. - Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di vario genere. - Delimitare eventualmente la zona di carico e scarico merci mediante idonea segnaletica. MISURE ORGANIZZATIVE - Predisposizione di un'area per sosta automezzi e operazioni di carico/scarico

<i>Rischio cadute dall'alto caduta materiali, attrezzature, utensili</i>	
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altro personale - personale altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi e visitatori - Presenza di personale cooperante

EVENTO/DANNO	- Urti, lesioni, traumi anche gravi - Caduta di oggetti
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE - Delimitare le zone di lavoro. - Impedire l'accesso e l'avvicinamento a persone non interessate ai lavori - Cessare qualsiasi attività lavorativa di montaggio durante le visite di controllo.
<i>Rischio cadute dall'alto caduta materiali, attrezzature, utensili</i>	
POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altro personale - personale altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - Presenza di personale cooperante
EVENTO/DANNO	- Urti, lesioni, traumi anche gravi - Caduta di oggetti
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE - Delimitare le zone di lavoro. - Impedire l'accesso e l'avvicinamento a persone non interessate ai lavori - Cessare qualsiasi attività lavorativa di montaggio durante le visite di controllo.

7 USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE

Nell'esecuzione dei servizi l'IA utilizzerà attrezzature di sua proprietà od a noleggio. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.

È fatto obbligo all'IA garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 81/08 e s. m. e i., il Preposto dell'IA, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

8 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei servizi, o immediatamente prima dell'inizio delle attività, dovessero cominciare contemporaneamente altri lavori non previsti, ad esempio di manutenzione straordinaria, la persona responsabile, potrà ordinare la temporanea sospensione delle attività per organizzare una riunione di coordinamento specifica al fine di valutare eventuali rischi da interferenze dovuti alla presenza contemporanea di più imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

9 EMERGENZE

In caso di necessità /emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale addetto alle emergenze.

10 DISPOSIZIONI FINALI

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

- L'IA dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel Contratto di appalto.
- L'IA dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.
- L'IA dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti nei guanti e nelle scarpe antinfortunistica e, all'occorrenza, del vestiario ad alta visibilità con bande rifrangenti e del casco protettivo.
- L'IA dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente.
- Il personale dell'IA dovrà interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verificano situazioni di potenziale pericolo, con l'obbligo di porre ogni attenzione ad eventuali carrelli elevatori o macchine operatrici in movimento ed alla merce degli stessi eventualmente trasportata, ponendosi sempre in posizione di sicurezza rispetto alle manovre in corso.
- Sia da parte del Committente che dell'IA non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone.
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'IA, quanto necessario per proseguire le attività in sicurezza.
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente.
- Il personale dell'IA dovrà segnalare al personale del Committente e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori.

- Il personale dell'IA dovrà operare tenendo sempre presente il divieto di sostare o transitare sotto carichi sospesi, l'obbligo di utilizzare scale rispondenti ai requisiti di sicurezza prescritti con particolare riferimento ai calzari antidrucciolo e adeguati trabattelli, con il divieto assoluto di operare ad altezze superiori ai 2 m senza imbracatura e sollevare a mano colli o materiali di peso superiore a 30 kg o, comunque, di ingombro voluminoso e di non facile presa.
- Il personale dell'IA dovrà infine attenersi a tutto quanto previsto nel PSS e nel POS, elaborati dall'IA medesima, rispetto ai quali l'IA attesta di aver fornito al proprio personale adeguate formazione ed informazione.

11 COSTI DELLA SICUREZZA

Non sono previste interferenze tali da giustificare oneri alla sicurezza aggiuntivi a quelli derivanti dalla valutazione dei rischi delle specifiche attività da riportare nel Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui se ne è già tenuto conto nella determinazione dell'importo dei lavori.

Tali costi, che saranno dettagliati a cura dell'IA secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli atti di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e riguarderanno anche tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento.

La valutazione complessiva dei costi della sicurezza dovrà tenere conto indicativamente anche delle seguenti voci (se presenti), relative all'eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all'art. 7 del D.P.R. 222/03:

- Apprestamenti (ponteggi, trabattelli ecc.);
- Misure preventive e protettive e D.P.I.;
- Impianti necessari (antincendio, scariche atmosferiche ecc.);
- Segnaletica di sicurezza, presidi pronto soccorso ecc.;
- Procedure previste per motivi di sicurezza;
- Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi ecc..

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative dell'IA in coordinamento con le attività lavorative presenti nella sede del Committente.

Per completare una strategia di prevenzione e protezione mirata ad eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi dovuti alle interferenze, il Committente ha ritenuto altresì necessario accertarsi dell'effettiva consapevolezza dei lavoratori dell'IA come espresso al successivo punto 5.3.

12 CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.):

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificchino significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro/Committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08.

12.1 Implementazione

All'IA è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione dei servizi, l'IA si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

12.2 Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del Contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto, il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto d'Appalto o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

12.3 Dichiarazioni

L'IA dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti. Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

SOTTOSCRIZIONI

Committente

COMMITTENTE	DATORE DI LAVORO	FIRMA

Impresa Aggiudicataria

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'IA dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

IMPRESA Aggiudicataria	DATORE DI LAVORO	FIRMA